

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DON SANDRO
DELL'ERA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERNOLE LE VIA CAPITANO
RAMIREZ 46

Numero REA: LE - 264637

Codice fiscale: 04066260755

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 324 DELLA RACCOLTA		 Notario
STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1		
(Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di Vernole (LE) la Società Cooperativa Sociale tipo "A" denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON SANDRO DELL'ERA ONLUS".		
Alla cooperativa sociale:		
- si applicano le norme per le Srl (art. 2522 C.C.).		
- per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà, con delibera dell'Organo di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, dipendenze, filiali o succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.		
Art. 2		
(Durata)		
La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3		
1		

		(Scopo mutualistico)
		La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha
		scopo di lucro. Suo fine è il perseguimento dell'interesse
		generale della collettività alla promozione umana e all'in-
		tegrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo
		spirito mutualistico e solidaristico mediante:
		La gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali,
		educativi e sanitari; la Cooperativa si ispira ai principi
		che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
		rapporto ad essi, agisce. Questi principi sono: la mutua-
		lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equi-
		librio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito
		comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
		rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
		La Cooperativa, per tali finalità deve cooperare attivamente
		con enti pubblici, con altri enti cooperativi, con altre
		imprese, con le imprese sociali, con le associazioni e con
		organismi del Terzo Settore.
		La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali
		mediante il coinvolgimento delle risorse disponibili, dei
		volontari, dei fruitori dei servizi ed enti o servizi con
		finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo,
		grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile
		dell'impresa.
		La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini

	speculativi tramite la gestione in forma associata dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione	
	lavorativa ai soggetti svantaggiati, ed anche ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Nel caso di soci non volontari, a norma della legge 142/01	
	e successive modificazioni, può essere stabilito ulteriore	7
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigen-	
	te, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un modello imprenditoria-	
	le di coordinamento ed integrazione con altre organizzazio-	
	ni e/o cooperative sociali, ed allo sviluppo delle espe-	
	rienze associative consortili e dei consorzi territoriali o	
	di settore.	
	La Cooperativa è a mutualità esterna, coesiste con la cor-	
	relata mutualità interna, e potrà operare con terzi ai sen-	
	si dell' Art. 2521, comma 2 del C.C..	
	Art. 4	
	(Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha per oggetto l'attività di prestazione in	
	favore di bambini, anziani, non o poco abbienti e altre	
	persone svantaggiate di servizi socio-sanitari, educativi e	
	di utilità sociale e, così, a titolo esemplificativo e non	
	3	

	esaustivo, può:	
	a) effettuare attività educative e didattiche in favore	
	dell'infanzia e della gioventù;	
	b) gestire e organizzare ogni attività di sostegno, scola-	
	stico e sociale, rivolto a minori e soggetti in difficoltà;	
	c) gestire scuole dell'infanzia, centri ludici per minori,	
	luoghi d'incontro per anziani, asili nido, case di riposo e	
	case-famiglia;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica, sociale e	
	socio-sanitaria a favore di anziani, tossicodipendenti, ex	
	detenuti, minori in situazioni di disagio familiare, inva-	
	lidi fisici e psichici e soggetti svantaggiati di ogni ge-	
	nere;	
	e) prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi	
	di trasporto e accompagnamento;	
	f) realizzare e gestire, strumentalmente alle attività pro-	
	prie, corsi di formazione tecnico-professionale, qualifica-	
	zione e perfezionamento.	
	La Cooperativa, inoltre, può compiere tutti gli atti e le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria che si re-	
	putino necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ivi comprese la stipulazione di convenzioni con	
	enti pubblici e privati e altre organizzazioni no profit o	
	di utilità sociali, ovvero con professionisti le cui pre-	
	4	

stazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi so-	
ciali, e la partecipazione a gare e appalti banditi da enti	
privati e pubbliche amministrazioni.	
TITOLO III	
SOCI	
Art. 5	
(Soci ordinari)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
al minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci cooperatori le persone di ambo i sessi,	
la cui domanda di ammissione a norma del presente statuto	
sia accolta dall'organo di amministrazione e che:	
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;	
- dispongano di conoscenze e motivazioni, o mestieri atti-	
nenti alla natura ed all'attività della cooperativa e che,	
per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
cializzazione professionale, e/o i cui scopi o i cui inte-	
ressi siano coerenti con l'attività della cooperativa;	
- possano partecipare direttamente ai lavori della coope-	
rativa e/o attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
sviluppo.	
Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
al buon funzionamento della cooperativa.	
1) Sono soci cooperatori coloro che:	
5	

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
la formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo
e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché
alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2) Sono soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 Novembre 1991, n. 381, coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

	3) Sono soci sovventori i titolari di Azioni di Partecipazione Cooperativa. Ai soci Sovventori spetta una remunerazione al massimo superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della società cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	4) Sono soci tecnici e amministrativi , con la qualifica di soci cooperatori coloro che dispongano di tali qualifiche professionali, limitatamente allo stretto numero necessario al funzionamento della società:	
	5) Possono altresì essere soci della cooperativa le persone giuridiche pubbliche e private , che prevedano nello statuto la possibilità di favorire iniziative di solidarietà e comunque legate allo sviluppo del terzo settore.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	7	

svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art.6

(Domanda di ammissione)

Le persone fisiche che intendono essere ammesse come socio dovranno presentare, all'Organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, delle eventuali attività di volontariato svolte, di eventuali condizioni di svantaggio possedute od ottenibili;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Le persone giuridiche pubbliche e private, che intendano essere ammesse come socio dovranno presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

	- la ragione sociale, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	- l'indicazione delle effettive attività svolte e delle specifiche competenze possedute.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante ulteriori documenti ad integrazione di quelli superiormente riportati, per meglio identificare i requisiti necessari.	
	f) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	g) la dichiarazione di conoscere ed accettare e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	9	

	l'interessato e annotata, a cura dell' Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, indicativamente entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	7
	Art. 7	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fal-	
	limento o per causa di morte se il socio è persona fisica.	
	Art. 9	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla,	
	entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt.40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto so-	
	11	

ciale, dalla comunicazione del provvedimento di accogli-
mento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10

(Esclusione)

Oltre che nel caso di mancato pagamento delle quote o delle azioni (art. 2531 del C.C.) e nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Organo amministrativo (2533 del C.C.) nei confronti del socio:

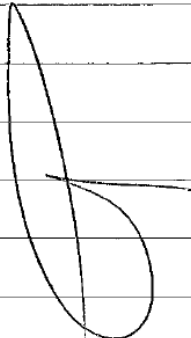
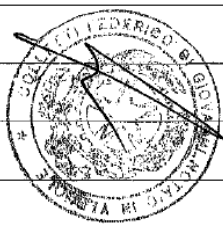
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e material-
mente la società, oppure fomenta dissidi e disordini tra i
soci;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni
che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento,
nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-

	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministra-	
	tivo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o dei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo	
	(art.2531 del C.C.);	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgesse-	
	ro tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	13	

	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art.12	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett.	
	c) (art.2535 del C.C.), la cui liquidazione avrà luogo sul-	
	la base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo (art.2535 del C.C.), ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quin-	
	quies, comma 3 del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 13	
	14	

	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio (2534 del C.C.), gli eredi o le-	
	gatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rim-	
	borso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente	
	articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	7
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazio-	
	ne ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori	
	per causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	15	

	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art.13.	
	Art. 14	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	16	

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazio-	
	ni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui al-	
	l'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde ver-	
	so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscen-	
	te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	(art.2536 comma 2 del C.C.).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto (art.2536 com-	
	ma 3 del C.C.).	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 16	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	17	

I conferimenti dei soci sovventori possono essere di persone fisiche o giuridiche, non interessate direttamente all'attività mutualistica della cooperativa che versano i loro beni e/o capitali a fini di investimento. I conferimenti possono essere in denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore unitario di Euro 25,00 (venticinque).

Art. 17

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (vedi ultimo comma dell'art.22).

Art.18

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve

	essere disciplinata con decisione dei soci che devono sta-	
	bilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coope-	
	ratori sulle quote emesse (art. 2524 comma 4 del C.C.);	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo re-	
	stando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari (art.2514 comma 1 lettera b	
	delc.c.);	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compre-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione	
	dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	19	

numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile (art.5 legge 59/92), ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

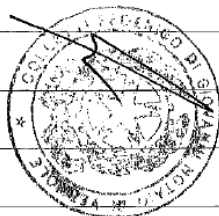
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20

(Elementi costitutivi)



Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
- dai conferimenti effettuati dai diversi tipi di soci (soci cooperatori, finanziatori, volontari, ecc) rappresentati da quote sociali del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale (senza limitazioni);	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
d) da eventuali riserve straordinarie;	
e) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non superiore od inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
21	

g) eventuali riserve costituite per decisioni dei soci e/o
previste per legge.

h) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa
per perseguire le proprie finalità.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono
considerarsi "riserve indivisibili" e non possono essere
ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento della Società.

Art. 21

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo
con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'ac-
quirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel li-
bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve



	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Non sono validi gli atti di trasferimento di quote od azio-	
	ni societarie per effetto dei quali verrebbe meno il requi-	
	sito della residenza nei territori di applicazione del D.L.	
	21 aprile 2000 n. 185 - Titolo I° e relativo Regolamento di	
	attuazione (D.M. 16 Luglio 2004 n. 250). Il suddetto requi-	
	sito soggettivo di residenza deve sussistere alla data di	
	presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni	
	di cui al D.L. 21 aprile 2000 n. 185 - Titolo I°, o per i	
	nuovi soci, alla data di acquisto della qualità di socio.	
	La modifica della suddetta clausola statutaria prima del	
	termine dei dieci anni previsti dal provvedimento di ammis-	
	sione alle agevolazioni provoca l'immediata decadenza dei	
	benefici concessi.	
	Art.22	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale della cooperativa va dall'uno gennaio	
	al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione indicativamente entro 150	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure quando	
	23	

	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distri-	
	24	

	buzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-	
	tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24	
	(Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomen-	
	ti che l'amministratore unico, o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro applicazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del C.C.	
	25	

	dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei	
	soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c) sono adottate mediante assemblea dei soci, mediante	
	consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiede l'Organo Amministrativo o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Art. 25	
	(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adotta-	
	ta dall'Organo amministrativo.	
	26	

	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà con-	
	cludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-	
	sta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro con-	
	trarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tra-	
	smettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale do-	
	vranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ov-	
	27	

	vero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il mo-	
	tivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente arti-	
	colo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art 26	
	(Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espres-	
	samente previsti dalla legge o dal presente atto costituti-	
	vo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	28	

	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo: lettera	
	semplice, manifesto) inviata 5 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede socia-	
	le o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effetti-	
	vi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato, documentando le carenze	
	di informazione.	
	Art. 27	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a	
	29	

	maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 28	
	(Votazioni) .	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del Codice Civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci, i de-	
	legati non soci possono rappresentare una sola cooperativa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	30	

sentante in bianco.	
Art. 30	
(Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla per- sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag- gioranza dei presenti.	%
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so- cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verba- le è redatto da un notaio.	
Art. 31	
(Amministrazione)	
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Am- ministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
Qualora la decisione dei soci sia di optare per un Consi- glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nu- mero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'ele- zione.	
L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato- ri, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
31	

	L'Organo amministrativo potrà essere nominato sia a tempo	
	indeterminato, sia per il periodo determinato dall'assem-	
	blea dei soci, e scade alla data nella quale la decisione	
	dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'eventuale Consiglio di Amministrazione elegge nel suo se-	
	no il Presidente ed il Vice presidente.	7
	Art. 32	
	(Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo forma-	
	to da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Gli amministratori possono conferire speciali procure per	
	singoli atti e categorie di atti ed attività ed altri ammi-	
	nistratori o estranei (Direttore Tecnico, mandatari, ecc),	
	nei limiti dell'osservanza delle norme legislative vigenti	
	32	

	al riguardo.	
	Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'eventuale Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate periodicamente come stabilito dal mandato.	
	Art. 33	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo, quando non sia l'Amministratore u-	
	nico, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informa-	
	ti almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 34	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	33	

	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere, alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione,	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Am-	
	ministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad ognuno di essi per tale mandato.	
	Art. 36	
	(Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	34	

	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Pre-	
	sidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Amministratore Unico, o il Presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo se appositamente autorizzato dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, hanno la facoltà di richiedere, accettare ed	7
	ottenere finanziamenti, mutui, sottoscrivere o stipulare	
	mutui od affidamenti bancari finalizzati al miglioramento	
	ed allo sviluppo delle attività.	
	Nel caso di operazioni finanziarie correlate al grave peg-	
	giornamento dello stato patrimoniale, le stesse devono esse-	
	re autorizzate dall'assemblea dei soci, in subordine auto-	
	rizzate con apposita autodichiarazione dalla totalità dei	
	soci.	
	L'Amministratore Unico, o il Presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Am-	
	35	

	ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37	
	(Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti anche tra i non soci dall'as-	
	semblea dei soci, che nominerà altresì il Presidente del	
	collegio stesso.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla de-	
	cisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38	
	(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	36	

	Società	che abbiano
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi so-	
	ci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione del-	
	la nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola	
	di cui al comma precedente.	
	Art. 39	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad C.	
	80.000,00 (diconsi ottantamila virgolazero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	37	

	Gli Arbitri sono scelti tra figure professionali competenti	
	sulle tematiche della controversia, estranee ai contendenti,	
	e sono nominati da Confcooperative di Lecce.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede so-	
	ciale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino det-	
	to termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza del-	
	l'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedu-	

38

	rali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazio-	
	ne.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale, sono anti-	
	cipate dalla parte che promuove l'attivazione della proce-	
	dura.	
	Art. 40	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definiti-	
	va della controversia deferita agli Arbitri è valutata qua-	
	le causa di esclusione del socio, quando incida sull'osser-	
	vanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quan-	
	do lasci presumere il venir meno della sua leale collabora-	
	zione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	Art. 41	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società no-	
	minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	39	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e de-	
	voluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	40	

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutua-
lità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,
le norme delle società a responsabilità limitata.

